

Date: Nov 23, 2009; Section: Gazzetta di Brindisi; Page: BRIN2

IL CASO LO HA STABILITO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI LECCE SU RICORSO DELL'AVV. VILLANI

# Le «pezze» di appoggio? Accoglierle è un obbligo

● Registri contabili perfetti, ma qualche buco per quanto riguardava schede carburanti (alcune erano prive del timbro del distributore e del numero di targa del veicolo) e alcune fatture di un fornitore abituale che non trovavano riscontro nei pagamenti effettuati dalla società finita sotto la lente di ingrandimento della Guardia di finanza prima, e dell'Agenzia delle entrate subito dopo. Solita routine, solite distrazioni, a volte vere, a volte false. Ma se a queste distrazioni il contribuente intende dare spiegazioni, con le cosiddette «pezze d'appoggio», l'organo ispettivo ha l'obbligo di accoglierle.

E' l'importante principio che ha sancito la Commissione tributaria di Lecce, presieduta dal giudice Pasquale Marco Esposito, accogliendo il ricorso presentato dal tributarista Maurizio Villani.

Entrambe, Gdf e Agenzia delle entrate, avevano ritenuto che la società oggetto di verifica, una Srl leccese, avesse evaso un bel po' di denaro. In buona sostanza, a fronte di un utile dichiarato di poco più di 120mila euro, dai conteggi fatti scaturiva una evasione di poco più di 383mila euro. Il tutto per l'anno 2006.

Il responsabile della società rifiuta di fir-

mare il verbale di accertamento che si basa sulla presunta mancata corrispondenza tra le operazioni bancarie e le scritture contabili perché «non aveva avuto modo di dimostrare in quella sede tale corrispondenza».

Inoltre, eccepisce la nullità dell'accertamento perché egli era rimasto estraneo alle attività di indagine della Gdf; ed eccepisce l'illegittimità delle indagini bancarie per carenza di motivazione e nullità dell'avviso perché tale autorizzazione non è stata allegata allo stesso avviso.

E la Commissione tributaria provinciale di Lecce (presidente Esposito; relatore Alessandro Calò; giudice Cesare Distante) gli dà ragione.

Alla Commissione il responsabile della società si rivolge attraverso Maurizio Villani, avvocato del foro di Lecce. Il legale eccepisce una serie di illegittimità che sarebbero emerse nel controllo effettuato in un primo momento dai militari delle Fiamme gialle, relativamente al periodo 2003-2007, e successivamente dall'Agenzia delle entrate.

Nel giudizio si costituisce l'Agenzia delle entrate che chiede il rigetto del ricorso.

La Commissione, però, è di diverso avviso.

Lo accoglie perché, come si è detto, «il contribuente non è stato messo in grado di dimostrare e documentare tutte le movimentazioni bancarie».

Importante è quanto afferma il collegio. «Si rileva in proposito - riporta la sentenza - che secondo l'insegnamento della Cassazione (sentenza n. 11221-07) nel processo tributario, come è ammessa la possibilità che le dichiarazioni rese da terzi agli organi di amministrazione finanziaria trovino ingresso a carico del contribuente con il valore proprio degli elementi indiziari, va del pari necessariamente riconosciuto anche al contribuente lo stesso potere di introdurre dichiarazioni, rese eventualmente anche da terzi, con il medesimo valore probatorio».